



COMUNE DI CUCEGLIO

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12

OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2024 E DETERMINAZIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **trenta**, del mese di **aprile**, alle ore **diciannove** e minuti **zero**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
IUCULANO MAMAO ANTONINO - Sindaco	Sì
TANGI FABRIZIA - Vice Sindaco	Sì
BORTOLUSSO SAMUELE - Consigliere	Sì
GORGONE GIULIA - Consigliere	Sì
BAUDINO MATTIA - Assessore	Sì
CONTO STEFANIA - Consigliere	Sì
SANDRINI SABINA CLARA - Consigliere	Sì
CONTO DAVIDE - Consigliere	Giust.
NAVOTTI ROBERTO - Consigliere	Sì
BOVERI MAURO - Consigliere	Sì
CONTO FRANCA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Assume la presidenza **IUCULANO MAMAO ANTONINO – SINDACO**.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale - **dr. FASCIO Luca**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO : APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2024 E DETERMINAZIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018–2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “*Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022–2025*”
- la determinazione n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022–2025*”;
- la deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 “*Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani*”;
- la deliberazione n. 387/2023/R/RIF del 03/08/2023 “*Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani*”;
- la deliberazione n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 “*Aggiornamento biennale (2024–2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)*”;
- la determinazione n. 1/DTAC/2023 del 06/11/2023 “*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024–2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF*”;

Preso atto che, ai sensi dell'art 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Considerato che il Comune di Cuceglia ha approvato il bilancio di previsione 2024–2026 con atto n. 47 del 27/12/2023;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. in data odierna con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 aggiornato, il Piano Economico Finanziario, il quale ha valore per il biennio 2024–2025 ed in particolare espone, per il **2024**, un costo complessivo di € **142.383,00**;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 7.8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organi competenti”*;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia (o

Città Metropolitana) sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

- la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani” ha stabilito che dall’anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - €0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - €1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

Richiamato, inoltre, il D. Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 cosiddetto Testo Unico dell’Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l’art. 183 con la definizione di “rifiuti urbani” uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l’art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell’elenco dei rifiuti speciali;
- l’abrogazione della lett. g) del comma 2 dell’art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l’art.238 comma 10 con l’esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

Visto che, in conseguenza delle modifiche al decreto di cui sopra, le superfici relative alle attività classificate come “*Attività industriali con capannoni di produzione*”, non essendo incluse nell’allegato L-quinquies del TUA (Elenco delle attività che producono rifiuti urbani), non possono essere assoggettate alla tariffa;

Valutato comunque opportuno mantenere anche per l’anno 2024, la tariffa per le superfici rientranti nell’attività denominata “*Attività industriali con capannoni di produzione*” al fine di applicarla ai soggetti che avessero continuato ad utilizzare il servizio pubblico;

Tutto ciò premesso

Ritenuto di confermare la ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- **90,00%** a carico delle utenze domestiche;
- **10,00%** a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell’art. 4 dell’allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicati, in base all’area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività, così come riportati nell’allegato (**Allegato “B”**) alla presente delibera riportarli nella presente deliberazione;

Ritenuto, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all’anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell’allegato (**Allegato “C”**) della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Ritenuto di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno di imposta 2024:

- prima rata: 30/05/2024

- seconda rata (saldo): 04/12/2024

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27/04/2023;

Preso atto dei pareri in merito formulati dal settore interessato Economico/Finanziario e servizi Informatici ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, come risultano dall'allegato inserito nel presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Con il seguente esito della votazione favorevole e unanime espressa per alzata di mano

D E L I B E R A

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, approvato con delibera del Consiglio Comunale nel precedente punto in data odierna e valido per il biennio 2024–2025;
- 3) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2024 di cui all'allegato (**Allegato "C"**) della presente deliberazione ed i coefficienti di adattamento e di produzione (Ka, Kb, Kc e Kd) applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla tipologia di attività e alla composizione del nucleo familiare (**Allegato "B"**), che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;
- 5) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, nella misura del 5%;
- 6) Di dare atto, inoltre, che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - €0,10 euro/utenza per la componente UR_{1,a} per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - €1,50 euro/utenza per la componente UR_{2,a} per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- 7) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024:
 - prima rata: 30/05/2024
 - seconda rata (saldo): 04/12/2024
- 8) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il 4° comma dell'art. 134, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con il seguente esito della votazione favorevole e unanime espressa per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to IUCULANO MAMAO Antonino

- ☐ Non si rilevano riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico – finanziaria e sul patrimonio dell'Ente.
- ☐ Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to IUCULANO MAMAO Antonino

Del che si è redatto il presente verbale, che viene sottoscritto.

IL SINDACO
F.to IUCULANO MAMAO ANTONINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. FASCIO Luca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 200 Registro Pubblicazioni.

La presente deliberazione, su attestazione del responsabile della pubblicazione, viene pubblicata il giorno 11/05/2024 all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124 del TUEL n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO DR. FASCIO LUCA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 30/04/2024

dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL n. 267/2000);
X in quanto dichiarata immediatamente eseguibile;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. FASCIO Luca

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.

Cuceglio, 11/05/2024

IL FUNZIONARIO DELEGATO
